



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30-9-2009

Modificato con le seguenti deliberazioni:

C.C. n. 50 del 30/11/2009

C.C. n. 35 del 14/9/2010

C.C. n. 8 del 29/3/2011

C.C. n. 2 del 01/02/2016

C.C. n. _____ del _____

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

- 1) La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
- 2) Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:
 - R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie);
 - nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
 - nel D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (nuovo regolamento dello Stato Civile);
 - nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
 - nell'art. 24 L. 218/1995 (diritto internazionale privato);
 - nel D.P.R. 24 febbraio 2004 (affidamento urna cineraria);
 - nel D.L. 27-12-2000 n. 392 -Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26;
 - nella Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (circolare esplicativa DPR 285/1990);
 - nella circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al DPR 285/1990, conferite alle Regione);
 - nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007, n. 15 del 25/6/2008 e n. 15 del 3/08/2011;
 - nel D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7 (regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
 - nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
 - nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002 e n. 25 – 8503 del 24/2/2003;
 - nella Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3. Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

Art. 2 – Competenze

- 1) Il Sindaco esercita le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
- 2) Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
- 3) Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
- 4) Delle competenze affidate dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

Art. 3 - Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero sia garantita l'incolumità delle persone che vi accedono, e cura che siano evitati danni alle cose, ma non si assume la responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati. Inoltre l'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel cimitero.
- 2) I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone responsabili quando ve ne sia la certezza del fatto.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del cimitero;
- d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni;
- e) registro per la cremazione

TITOLO II CIMITERO - SERVIZI

Art. 5 – Orario e servizi

- 1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del cimitero.
- 2) In casi particolari il Sindaco può disporre la chiusura temporanea dell'area cimiteriale.
- 3) Il servizio al cimitero comunale è assicurato con proprio personale comunale o tramite personale autorizzato della ditta affidataria del servizio.
- 4) Il responsabile del servizio svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

La manutenzione dei viali di accesso al cimitero, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto. La proprietà, manutenzione e sostituzione delle siepi relative alle sepolture ed a qualsiasi altra opera di giardinaggio, spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nel cimitero, si può entrare solo a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo, o persone che non presentino abbigliamento o comportamento confacente al pubblico decoro;
 - c. al di fuori dell'orario di apertura;
- 3) è proibito parcheggiare gli automezzi nell'area antistante il cancello del cimitero;
- 4) è consentita l'entrata di automezzi nel cimitero solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- 5) è consentito l'accesso ai mezzi comunali.

Art. 7 - Delimitazione dei reparti cimiteriali

- 1) Il cimitero di proprietà comunale è sito in via Don Minzoni e si compone di:
 - a. Campi di inumazione per adulti;
 - b. Campi di inumazione per bambini;
 - c. Tumulazioni per famiglie (Tombe a cappella);
 - d. Tumulazioni per famiglie (Tombe piane interrato);
 - e. Tumulazioni individuali loculi;
 - f. Loculi ossario e urne cinerarie;
 - g. Camera mortuaria e locale ossario comune;
 - h. Cappella Caduti di tutte le guerre;
 - i. Campo di dispersione ceneri.
- 2) La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 8 - Ricezione nel cimitero

- 1) Nel cimitero sono ricevuti e sepolti:
 - a. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, e aventi in esso la residenza;
 - b. i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. i cadaveri di persone non residenti, in vita, nel Comune ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune di Gargallo;
 - d. i nati morti ed i prodotti abortivi il cui genitore abbia la residenza nel Comune o abbia diritto di una sepoltura privata esistente nel cimitero di questo Comune

- e. i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti in questo Comune e che per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori dal territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
 - f. i cadaveri di persone non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, siano residenti o sepolti nel Comune;
 - g. i cadaveri di persone nate a Gargallo ma residenti altrove;
 - h. i cadaveri di persone già sepolte in altri cimiteri il cui congiunto ha trasferito la residenza a Gargallo;
 - i. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - j. le ceneri delle persone diverse da quelle sopra indicate solo se disperse nell'apposita area.
- 2) Il concessionario di tombe, cappelle o loculi, ha la facoltà di disporre degli spazi in concessione per le operazioni di tumulazione da lui richieste, ai sensi del comma precedente.
- 3) Nessun cadavere può essere ricevuto per esservi sepolto se non sia accompagnato dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile, di cui all'art. 141 dell'Ordinamento di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal personale del cimitero alla consegna di ogni singola salma. Ugual procedimento deve applicarsi anche trattandosi di aborto o di nato morto, di membra, pezzi di salma o di ossa umane rinvenute.

Art. 9 - Divieti

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:
- a. fumare, tenere contegno chiassoso,
 - b. cantare, usare strumenti di diffusione sonora se non autorizzati dal Sindaco per cerimonie religiose o istituzionali
 - c. introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - d. rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - e. abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - f. asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione
 - g. calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
 - h. disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e con l'offerta di servizi od oggetti,
 - i. distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - j. fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
 - k. eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - l. chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi,
 - m. assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - n. riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
 - o. svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - p. entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero previa autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 10 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Inoltre, è tenuto:
- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, in orario di lavoro.
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 - 5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 11 - Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto.
- 3) I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Comune.

TITOLO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12 - Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dal medico incaricato dell'ASL territorialmente competente.
- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.
- 4) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.
- 5) Per quanto non espressamente indicato in questo articolo, per i depositi di osservazione, si applica quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO IV DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 13 - Dichiarazione di morte

- 1) La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
- 2) La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

Art. 14 – Atto di morte

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, ai sensi degli artt. 11 e 73 del DPR n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

Art. 15 – Denuncia della causa di morte

- 1) A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 3) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 4) In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
- 5) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- 6) L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
- 7) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 16 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

- 1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
- 2) L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 17 - Medico necroscopo

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda Sanitaria Locale, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.
- 2) I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
- 3) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.
- 4) L'accertamento di morte è effettuato su apposito modello dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Art. 18 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- 1) Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE, ALLA TUMULAZIONE O ALLA CREMAZIONE

Art. 19 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione

- 1) L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del DPR 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del DPR 285/1990.

- 2) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di dove è avvenuto il decesso.
- 3) L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

Art. 20 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

- 1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- 2) I permessi di trasporto e di seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
- 3) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4) Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 21 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

- 1) Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del DPR 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- 2) In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
- 3) La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diverse modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

**TITOLO VI
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

Art. 22 – Periodo di osservazione

- 1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.
- 2) Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo ha accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti di tessuti".

Art. 23 – Morte improvvisa o apparente

- 1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 22.

Art. 24 – Riduzione del periodo di osservazione

- 1) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 25 – Condizioni per l'osservazione

- 1) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

TITOLO VII FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art 26 - Deposizione del cadavere nel feretro

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n. 285
- 2) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- 3) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27 - Fornitura gratuita del servizio funebre

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, residenti, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

TITOLO VIII TRASPORTI FUNEBRI

Art. 28 - Trasporti funebri

- 1) Per trasporti funebri si intende ogni trasferimento di cadavere, dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio; è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, non comporta esclusività in capo alle imprese funebri il trasporto delle urne cinerarie. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
- 2) Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- 3) Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
- 4) I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, ed attrezzati con idonei sistemi per il trasporto.

- 5) I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi, per un massimo di due giorni consecutivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive ecc.).
- 6) Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
- 7) All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
- 8) Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla Legge 86/1990.
- 9) Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 10) L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
- 11) Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione Sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
- 12) I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
- 13) E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Paese disporre, con provvedimento motivato, l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 29 – Autorizzazione al trasporto

- 1) L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al personale del cimitero.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
- 3) Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
- 4) Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
- 5) L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
- 6) Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 30 – Trasporti da altro Comune

- 1) Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione.
- 2) I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Gargallo, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sugli stessi.
- 3) In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo necessario.

Art. 31 - Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
- 2) Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

- 4) Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti: - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285; - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 5) L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente, via fax o E-mail la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
- 6) Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
- 7) Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti: - nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; - certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285; - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 8) Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 32 - Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della Chiesa Cattolica, ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO IX CAMPI DI INUMAZIONE

Art. 33 - Sepoltura ad inumazione

- 1) I campi per inumazione per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Nei campi comuni si seppelliscono le salme di tutti coloro ai quali non viene provveduto per tomba distinta, per una durata di 30 anni dal giorno del seppellimento.
- 2) Ogni fossa è contraddistinta, ai sensi di legge, dall'indicazione di nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa fossa.
- 3) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 4) Le fosse dovranno avere le caratteristiche indicate dalla normativa vigente.
- 5) A richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e di altezza non superiore, dal piano di campagna, di 120 centimetri per gli adulti e 0,80 per i bambini.
Il diritto di far collocare copritombe, croci, lapidi ed altri ricordi, richiede l'autorizzazione del Sindaco presentando domanda in competente carta bollata corredata di disegno e col pagamento della tassa prevista dall'apposita tariffa.
- 6) L'installazione del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Tali manufatti non potranno essere rimossi nè modificati senza autorizzazione del Sindaco.
- 7) Spetta ai famigliari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli ove tali defunti sono sepolti. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
Spetta ai famigliari dei defunti eseguire le opportune riparazione allorché parte dei manufatti, arredi e monumenti di una sepoltura vengano a guastarsi creando pericolo a cose e a persone. In difetto, dopo avviso scritto da parte del Comune, sarà provveduto d'ufficio al ripristino e successivo addebito delle relative spese a chi di dovere.

- 8) E' permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse, fiori o ghirlande. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture o essere deposti al di fuori dell'apposito contenitore posto sulle lapidi.
- 9) Le inumazioni in campo comune saranno soggette al pagamento dei diritti di seppellimento stabiliti dal competente organo.
- 10) Coloro che intendono procedere alla riesumazione della salma di un congiunto prima della scadenza dei 30 anni si accolleranno la totale spesa dell'intervento.
- 11) Decorsi 30 anni l'Amministrazione Comunale può disporre la riesumazione, inviando comunicazione alle famiglie dei defunti, le quali saranno tenute a compilare un modulo sul quale dovranno sottoscrivere che prendono atto:
 - a) della riesumazione del congiunto;
 - b) che a seguito di accertata incompleta decomposizione del cadavere, dovranno disporre o la riesumazione e l'invio del cadavere all'ara crematoria oppure disporre la chiusura e la collocazione del feretro per almeno altri 5 anni;
 - c) che accertata la decomposizione del cadavere daranno disposizione al recupero dei resti, deponendoli in una cassetta di zinco, collocata successivamente in un loculo ossario o tomba di famiglia oppure daranno disposizione per la collocazione nell'ossario comune o inviati alla cremazione e le ceneri conservate in celletta ossario, disperse o affidate.
- 12) Qualora a seguito di comunicazione nessun familiare si presenti all'ufficio competente nei termini indicati, il Comune procederà in ogni caso alla riesumazione del cadavere.
- 13) Gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori e/o esumazioni disposti dall'Amministrazione Comunale, saranno a carico dell'Amministrazione stessa. Diversamente, gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori ed esumazioni richiesti dagli eredi, saranno a carico dei famigliari stessi.

TITOLO X LOCULI

Art. 34 – Loculi

- 1) I loculi sono costruiti dal Comune o da una ditta specializzata incaricata dallo stesso Comune e vengono concessi a pagamento, per un periodo di 30 anni, rinnovabile per frazioni di esso, ai sensi delle norme vigenti, in base all'apposita tariffa.
- 2) Ogni loculo dovrà essere chiuso con lastra di marmo, fornita dal Comune e compresa nella tariffa di concessione del loculo, da collocarsi sopra la muratura, realizzata a carico del concessionario, fatta con mattoni pieni messi in piano, intonacati con cemento liscio.
- 3) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ai sensi delle norme vigenti.
- 4) Per la tumulazione oltre alla cassa di legno ve ne deve essere un'altra interna in lamiera di zinco o di piombo, il tutto secondo le vigenti norme di legge.
- 5) Al termine della concessione le spese per la sostituzione della lastra di marmo posta a chiusura del loculo, saranno a carico del Comune.
- 6) I loculi cimiteriali ancora disponibili potranno essere concessi solo al momento del decesso per la tumulazione di defunti residenti in Gargallo o delle salme di persone non residenti comprese nell'elenco del precedente articolo 8, salvo situazioni particolari con decisione motivata da parte della Giunta Comunale. E' fatta eccezione per gli aventi diritto che abbiano compiuto i 70 (settanta) anni di età; tali soggetti potranno, infatti, essere assegnatari della concessione a condizione che il manufatto cimiteriale venga destinato alla tumulazione dell'intestatario della concessione stessa.
- 7) La tenuta dei manufatti si riferisce all'articolo 33 dei campi di inumazione comma 7.
- 8) Spetta ai famigliari dei defunti eseguire le opportune riparazioni allorché parte dei manufatti di un loculo vengano a guastarsi creando pericolo a cose e a persone. In difetto, dopo avviso scritto da parte del Comune, sarà provveduto d'ufficio al ripristino e successivo addebito delle relative spese a chi di dovere.
- 9) Nell'area dei loculi è fatto assoluto divieto di deporre vasi, manufatti, fiori, ceri o quant'altro fuori dagli arredi posti sulla lastra copri loculo.
- 10) Compatibilmente con le dimensioni, nel loculo può essere tumulato un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche una cassetta ossario o urna cineraria. In quest'ultimo caso è consentito aggiungere sulla

lapide di marmo anche una targhetta con il nome, il cognome e le date di nascita e morte ed eventuale fotografia del defunto collocato nella cassetta ossario o urna cineraria.

- 11) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso non spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, un rimborso per la frazione di tempo intercorrente alla scadenza del contratto.
- 12) Coloro che intendono procedere alla estumulazione della salma di un congiunto prima della scadenza della concessione si accolleranno la totale spesa dell'intervento.
- 13) Decorso il tempo della concessione l'Amministrazione Comunale invia comunicazione alle famiglie dei defunti, le quali saranno tenute a compilare e sottoscrivere un modulo dichiarando:
 - a) il rinnovo della concessione;
 - b) l'estumulazione del congiunto.In questo caso:
 - accertata la decomposizione del cadavere daranno disposizione al recupero dei resti, che:
 - ✖ potranno essere conservati in una cassetta di zinco, da collocare:
 - una celletta ossario stipulando una nuova concessione
 - nell'ossario comune
 - ✖ oppure inviati alla cremazione e le ceneri conservate in celletta ossario, disperse o affidate.
 - accertata l'incompleta decomposizione del cadavere, daranno disposizione:
 - ✓ alla chiusura e la ricollocazione del feretro per altri 10 o più anni, sostenendo ulteriore spesa per la frazione di tempo;
 - ✓ alla estumulazione e l'invio del cadavere all'ara crematoria e le ceneri conservate in celletta ossario, disperse o affidate;
- 14) Qualora a seguito di comunicazione nessun familiare si presenti all'ufficio competente nei termini indicati, il Comune procederà in ogni caso alla estumulazione del cadavere.
- 15) Gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivati da lavori ed estumulazioni, disposti dall'Amministrazione Comunale, saranno a carico dell'Amministrazione stessa. Diversamente, gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori ed estumulazioni richiesti dal concessionario o dagli eredi, saranno a carico dei familiari stessi.

Art. 35- Tumulazioni provvisorie

- 1) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, nei seguenti casi:
 - a. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private che non siano ancora disponibili e/o agibili;
 - b. qualora necessitino di essere estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

TITOLO XI TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 36 - Sepolture private tombe di famiglia

- 1) La sepoltura privata in tomba di famiglia s'intende fatta per la tumulazione od inumazione di un numero di salme proporzionato all'area concessa, il bene è soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;
- 2) Le tombe di famiglia, concesse a pagamento, si estinguono dopo 99 anni dall'avvenuta concessione e possono essere rinnovate, per un altro periodo di 99 anni o porzioni di esso, dagli eredi del concessionario aventi diritto, ai sensi delle norme vigenti, in base all'apposita tariffa.
- 3) Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile; per la tumulazione, oltre alla cassa di legno, ve ne deve essere un'altra interna di lamiera di zinco o di piombo, il tutto secondo le vigenti norme di legge.
- 4) La tenuta dei manufatti si riferisce all'art. 33 dei campi di inumazione comma 7.
- 5) Spetta ai familiari del defunto eseguire le opportune riparazioni allorché parte dei manufatti, arredi e monumenti di una sepoltura vengano a guastarsi creando pericolo a cose e a persone. In difetto, dopo avviso scritto da parte del Comune, sarà provveduto d'ufficio al ripristino e successivo addebito delle relative spese a chi di dovere.

- 6) E' permesso alle famiglie dei defunti deporre sulla tomba, fiori o ghirlande. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro della tomba o essere deposti al di fuori dell'apposito contenitore posto sulle lapidi.
- 7) Coloro che intendano procedere alla riesumazione o alla estumulazione della salma di un congiunto prima della scadenza della concessione si accolleranno la totale spesa dell'intervento.
- 8) Decorso il tempo della concessione l'Amministrazione Comunale invia comunicazione alle famiglie dei defunti, le quali saranno tenute a compilare e sottoscrivere un modulo dichiarando:
 - c) il rinnovo della concessione;
 - d) l'estumulazione.
 In questo caso:
 - accertata la decomposizione del cadavere daranno disposizione al recupero dei resti, che:
 - ✖ potranno essere conservati in una cassetta di zinco, da collocare:
 - in una celletta ossario stipulando una nuova concessione
 - nell'ossario comune
 - ✖ oppure inviati alla cremazione e le ceneri conservate in celletta ossario, disperse o affidate.
 - accertata l'incompleta decomposizione del cadavere, daranno disposizione:
 - ✓ alla chiusura e ricollocazione del feretro per altri 10 o più anni, sostenendo ulteriore spesa per la frazione di tempo;
 - ✓ alla estumulazione e l'invio del cadavere all'ara crematoria e le ceneri conservate in celletta ossario, disperse o affidate.
- 9) Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri, che si siano verificate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.
- 10) Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
- 11) La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario.
- 12) Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
- 13) Ogni apertura di tomba, qualsiasi lavoro o necessità, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco ed assistita dal personale del Comune.
- 14) È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
- 15) Gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori, esumazioni ed estumulazioni, disposti dall'Amministrazione Comunale saranno a carico dell'Amministrazione stessa. Diversamente, gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori, esumazioni ed estumulazioni richiesti dal concessionario o dagli eredi, saranno a carico dei famigliari stessi.

Art. 37 - Manutenzione delle sepolture private

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, oltre l'ordinaria pulizia.
- 2) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida al concessionario o agli eredi, ove occorra, anche per pubblica affissione.
- 3) In caso di morte degli aventi diritto, il Comune provvederà a sue spese alla rimozione dei monumenti ritenuti pericolanti o pericolosi per la pubblica incolumità e alla necessaria manutenzione.

TITOLO XII CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 38 – Cellette ossario e cinerarie

- 1) Le cellette sono destinate alla raccolta delle cassette ossario o delle urne cinerarie. Le cellette sono costruite dal Comune o da una ditta specializzata incaricata dallo stesso Comune e vengono concesse a pagamento, per un periodo di 30 anni e possono essere rinnovate per un altro periodo di 30 anni o frazioni di esso dagli eredi del concessionario aventi diritto, ai sensi delle norme vigenti, in base all'apposita tariffa.

- 2) Ogni celletta dovrà essere chiusa con lastra di marmo, fornita dal Comune e compresa nella tariffa di concessione, da collocarsi sopra la muratura, realizzata a carico del concessionario, fatta con mattoni pieni messi in piano, intonacati con cemento liscio.
- 3) Sulla cassetta ossario o sull'urna cineraria deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ai sensi delle norme vigenti in materia.
- 4) Al termine della concessione le spese per la sostituzione della lastra di marmo posta a chiusura delle cellette saranno a carico del Comune.
- 5) Le cellette ancora disponibili potranno essere concesse solo al momento del decesso per la tumulazione di defunti residenti in Gargallo o delle salme di persone non residenti comprese nell'elenco del precedente articolo 8, salvo situazioni particolari con decisione motivata da parte della Giunta Comunale. E' fatta eccezione per gli aventi diritto che abbiano compiuto i 70 (settanta) anni di età. Tali soggetti potranno, infatti, essere assegnatari della concessione a condizione che il manufatto cimiteriale venga destinato alla tumulazione dell'intestatario della concessione stessa.
- 6) La tenuta dei manufatti si riferisce all'articolo 33 dei campi di inumazione comma 7.
- 7) Spetta ai famigliari dei defunti eseguire le opportune riparazioni allorché parte dei manufatti di una celletta vengano a guastarsi creando pericolo a cose e a persone. In difetto, dopo avviso scritto da parte del Comune, sarà provveduto d'ufficio al ripristino e successivo addebito delle relative spese a chi di dovere.
- 8) Nell'area delle cellette è fatto assoluto divieto di deporre vasi, manufatti, fiori, ceri o quant'altro fuori dagli arredi posti sulla lastra copri celletta.
- 9) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione della celletta a tempo determinato di "N" anni quando la celletta non è stata occupata. In tal caso non spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, un rimborso per la frazione di tempo intercorrente alla scadenza del contratto.
- 10) Coloro che intendono procedere alla estumulazione dei resti di un congiunto prima della scadenza della concessione si accolleranno la totale spesa dell'intervento.
- 11) Decorso il tempo della concessione l'Amministrazione Comunale invia comunicazione alle famiglie dei defunti, le quali saranno tenute a compilare e sottoscrivere un modulo dichiarando:
 - e) il rinnovo della concessione;
 - f) l'estumulazione.
 In questo caso:
 - * i resti potranno essere conservati nell'ossario comune o inviati all'ara crematoria e le ceneri disperse o affidate.
 - * le ceneri disperse o affidate.
- 12) Qualora a seguito di comunicazione nessun familiare si presenti all'ufficio competente nei termini indicati, il Comune procederà in ogni caso alla estumulazione del cadavere.
- 13) Gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori ed estumulazioni disposti dall'Amministrazione Comunale, saranno a carico dell'Amministrazione stessa. Diversamente, gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali derivanti da lavori richiesti dal concessionario o dagli eredi, saranno a carico dei famigliari stessi.

TITOLO XIII CONCESSIONI

Art. 39 - Concessionari

- 1) Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
- 2) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "intero vivo", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 3) Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
- 4) Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone; se la concessione è indivisa fra varie persone, occorrerà il consenso di tutti i concessionari o di chi li

rappresenta. Se si avesse fondata ragione di ritenere che ripetuti ampliamenti del diritto alla sepoltura di estranei nelle tombe di famiglia possano nascondere una vera alienazione parziale, avente caratteristica di speculazione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'uso di detta facoltà.

- 5) La richiesta del concessionario o ogni altra dichiarazione occorrente per la sepoltura di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei Pubblici Ufficiali indicati dalla normativa vigente.
- 6) Il concessionario non potrà modificare la struttura muraria della tomba.
- 7) Il concessionario sarà tenuto entro 3 anni dalla concessione salvo proroga di altri 3 anni, a sistemare definitivamente la sepoltura concessa con le opere di decoro. Le proroghe saranno concesse per motivi ritenuti validi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Dopo il sesto anno, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di dichiarare la decadenza di ogni diritto del concessionario per inadempimento contrattuale.
- 8) Prima dell'inizio dei lavori di sistemazione definitiva della sepoltura il concessionario dovrà, nei modi prescritti dal Regolamento di edilizia vigente a Gargallo, chiedere ed ottenere dal Sindaco l'autorizzazione per la costruzione delle opere che intende attuare, presentando in duplice esemplare il progetto dettagliato, una relazione descrittiva del materiale che si intende impiegare ed il testo delle iscrizioni che si intendono incidere o applicare.
- 9) Il concessionario ottenuta dal Sindaco l'autorizzazione, dovrà sollecitamente attuare le opere autorizzate attenendosi fedelmente alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Intendendosi introdurre nel progetto delle varianti il concessionario, nei modi sopra elencati, dovrà prima della loro attuazione chiedere ed ottenere la nuova autorizzazione dal Sindaco.
- 10) Il concessionario (o per esso l'impresa esecutrice delle opere) non potrà introdurre nel recinto cimiteriale materiale che non sia ammesso dalle vigenti norme o conforme al progetto approvato. E' escluso in modo tassativo l'utilizzo del materiale ritenuto, per qualità e spessore, non idoneo.
- 11) Il concessionario non potrà modificare allineamenti e livelli, i quali devono essere lasciati inalterati così come sono stati concessi.
- 12) La concessione del manufatto cimiteriale è subordinata all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed ordinanze relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Art. 40 - Morte del concessionario – Aggiornamenti dell'intestazione della concessione - Riconferme

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone che ne hanno titolo, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
- 4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 50 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.
- 5) La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 41 - Sepolture private - Scadenza

- 1) L'Ufficio Comunale provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 39.
- 2) Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
- 3) Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico.

Art. 42 - Decadenza e revoca delle sepolture private

- 1) Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
- 2) La revoca della concessione può essere applicata anche a quelle perpetue in caso di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento dello stesso a condizione che siano trascorsi 30 (trenta) anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 50 (cinquanta) se a tumulazione.
- 3) La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Art. 43 - Fascicoli per le sepolture private

- 1) Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
- 2) Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
- 3) Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
- 4) I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

**TITOLO XIV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. - 44 – Esumazioni e estumulazioni

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni saranno eseguite, previa chiusura del cimitero, con ordinanza del Sindaco, preferibilmente nelle prime ore del mattino e con la massima sollecitudine.

Art. - 45 Esumazioni e estumulazioni ordinarie

- 1) Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo 30 anni dalla sepoltura nei campi comuni o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.
- 3) Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
- 4) E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie.
- 5) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre al mese di marzo.
- 6) E' compito dell'operatore addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione o della estumulazione.

Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

- 1) Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo 45 del presente Regolamento.
- 2) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
- 3) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; sono fatte salve quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

- 4) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma 2, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 5) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
- 6) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
- 7) Nel caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di famigliari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire o che le stesse siano richieste dai familiari medesimi.
- 8) I feretri sono esumati ed estumulati a cura del personale esterno specializzato, La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e da altra normativa vigente in materia, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.

TITOLO XV

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

(Legge regionale n. 130 del 30/03/2001 / n. 20 del 31 ottobre 2007 / n. 3 del 11 marzo 2015)

Art. 47 - Autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di dove è avvenuto decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nullaosta della stessa Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; in presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari a dar seguito alle disposizioni del defunto.
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;
 - d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone "interdette".

Art. 48 - Registro per la cremazione

- 1) Il Comune è dotato di un apposito registro in cui i residenti possono registrare la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.
- 2) In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

- 1) Si definisce resto mortale gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione.
- 2) Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
- 3) La cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti può essere disposta d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
- 4) Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione e la dispersione nel cinerario comune.

Art. 50 - Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

A) Conservazione: inumata

L'inumazione è consentita solamente in area cimiteriale.

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere con apposito atto ad individuare all'interno del cimitero l'area destinata all'inumazione delle urne di cui al presente articolo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

La durata dell'inumazione è prevista in almeno 5 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Le inumazioni in campo comune saranno soggette al pagamento dei diritti di seppellimento stabiliti dal competente organo.

B) Conservazione: tumulata

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire: in celletta individuale, in loculo, anche in presenza di un feretro, in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione in loculo privato è quella della concessione residua.

C) Affidamento delle ceneri

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Se cambia Regione si deve consultare la legge Regionale di destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione.

In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero dove, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, si provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

D) Dispersione

Nel territorio del Comune di Gargallo la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- * nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale.
- * nelle aree pubbliche secondo la normativa della legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 articolo 4.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso del proprietario, contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'area a ciò destinata nell'interno del cimitero.

Dopo la dispersione delle ceneri l'urna viene equiparata a rifiuto cimiteriale e viene smaltita secondo le norme vigenti.

Nell'area di dispersioni ceneri posta all'interno del cimitero comunale è prevista la possibilità, ove richiesta dai familiari, di apporre nell'apposito spazio una targhetta riportante i dati del defunto disperso: nome, cognome, anno di nascita e anno di morte. Le targhe, in unico formato, saranno acquistate e posizionate a cura dell'Ente. Queste saranno mantenute fino al completamento degli spazi a disposizione e rimosse iniziando da quelle più datate a cura dell'Amministrazione Comunale.

- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 e successive modifiche.
- 3) La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

TITOLO XVI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 51 - Tariffe

- 1) Le tariffe per le concessioni e per i diritti cimiteriali sono determinate dalla Giunta Municipale, che le comunicherà al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed ogni qualvolta ci sia una variazione.

Art. 52 - Rifiuti

- 1) Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10.9.1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
- 2) I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, rottami lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti (circ. 24.6.1993, n. 24 punto 15).

Art. 53 - Ornamenti delle sepolture

- 1) L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
- 3) I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

Art. 54 Imprese esecutrici di lavori all'interno del cimitero

- 1) Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto.

TITOLO XVII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Vigilanza – Sanzioni

- 1) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
- 2) A tal fine, gli appartenenti alla Polizia Municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.
- 3) La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
- 4) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
- 5) Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
- 6) Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 56 – Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 57 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 58 - Decorrenza

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.